

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO**

**anno giudiziario**

**2018**

*inaugurazione*

*27 febbraio 2018*

*Centro Pastorale Card. Urbani  
Venezia (Zelarino)*

**relazione del Vicario giudiziale.  
intervento del Moderatore del TERT  
S.E. Mons. Francesco Moraglia.  
relazione del Vicario giudiziale TEI Piemontese  
don Ettore Signorile.  
dati statistici attività 2017.**

*Testo aggiornato al 01 marzo 2018*



**T. E. R. Triveneto**

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ..... ☎ 041.5464.470

**Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica**

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

**Tribunale Apostolico della Rota Romana**

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

**T. E. R. Flaminio**

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ..... ☎ 051.238.800

**T. E. R. Lombardo**

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

## INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CET

*Mons. Francesco Moraglia*<sup>(\*)</sup>

Eccellenze Reverendissime,  
Signor Vicario Giudiziale, Vicari Giudiziali Aggiunti,  
Giudici, Difensori del Vincolo, Avvocati, Notai,  
Personale Amministrativo e Tecnico,  
Gentili Signore e Signori,

la struttura articolata e collaudata dal tempo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani si è mostrata ancora una volta - nel confronto con le esigenze del *motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus* – uno strumento sufficientemente flessibile e capace di dare risposte non solo rigorosamente fondate secondo il diritto ma anche realmente pastorali.

Lo sforzo che, come Vescovi del Triveneto, abbiamo chiesto al Vicario Giudiziale monsignor Adolfo Zambon e, con lui, agli altri operatori del TERT, che qui desidero vivamente ringraziare per l'impegno e la professionalità espresse, è stato quello di entrare nella logica del *motu proprio* per individuarne i punti cardine e tradurli nella concretezza di una situazione - quella italiana – che, anche soltanto per numero e dimensione delle Diocesi, è diversa da quella generale nel mondo, esigendo così risposte meditatamente calibrate secondo le esigenze del diritto.

Il TERT, grazie anche alla ormai consolidata presenza di sedi istruttorie in diverse zone del Triveneto, è vicino ai fedeli - e alle loro legittime esigenze - che si rivolgono a noi Vescovi per sottoporre il loro matrimonio al giudizio della Chiesa. Una vicinanza, quindi, che si realizza anche nella realtà delle distanze spaziali che si cerca, in ogni modo, di ridurre.

Tale vicinanza poi si fa ancor più concreta e personale nell'effettivo riferimenti ai Vescovi di ciascuna Diocesi, esigenza generale del processo

---

(\*) Moderatore del TERT e Patriarca di Venezia

matrimoniale, pur maggiormente sottolineata per quelle cause che vengono giudicate col processo cosiddetto "*più breve*".

Tutto questo si declina, inoltre, in una grande attenzione per le ferite delle persone nella volontà e capacità di accompagnarle, impegnandosi a ridurre i tempi processuali, nello sforzo di esaurire le cause pregresse e contenendo nel modo più significativo possibile i costi.

Proprio la struttura regionale del nostro Tribunale ecclesiastico è stata una risorsa importante - e per certi aspetti decisiva - per poter tradurre il dettato normativo del *motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus* in scelte operative che ne esprimessero - nel concreto e in modo efficace per il nostro territorio - la *mens* stessa.

Il TERT esprime così un servizio giuridico che si è mostrato una vero servizio per una saggia e concreta pastorale del matrimonio, anche di quello più ferito.

Per questo - come Moderatore del Tribunale e anche a nome dei confratelli Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto - sento di poter esprimere compiacimento e vera gratitudine, incoraggiando il Vicario Giudiziale monsignor Zambon e, con lui, tutti quanti operano nel Tribunale a proseguire lungo la strada intrapresa, curando sempre la formazione anche spirituale e pastorale di tutti gli operatori perché sempre più appaia con chiarezza che ogni atto del nostro Tribunale si compie in spirito di vero servizio alla comunità ecclesiale, convocata da Cristo Gesù e affidata alla guida degli apostoli e di noi loro successori.

Con questo spirito di riconoscenza e incoraggiamento - invocando la protezione della Beata Vergine Maria, Madre del *Mitis Iudex Dominus Jesus* e l'intercessione dei santi Raimondo di Peñafort e Alfonso Maria de' Liguori - dichiaro ufficialmente aperto l'anno giudiziale del TERT.

## RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

*Mons. Adolfo Zambon*<sup>(\*)</sup>

Inaugurazione anno giudiziario 27 febbraio 2018

Eccellenze Reverendissime,

Ministri e operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto,

Gentili Signore e Signori,

oltre all'importanza costituita dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, questo appuntamento annuale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario diventa per tutti noi una preziosa occasione di confronto sulla vita e sull'attività del Tribunale, oltre che di incontro con molti suoi operatori che, per diversi motivi, hanno poche occasioni di confronto nel corso dell'anno.

Nel nostro ritrovarci insieme, ringrazio anzitutto della loro presenza S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Moderatore del Tribunale, S.E. mons. Dino De Antoni, Vescovo delegato per il Tribunale regionale, che con dedizione e impegno segue l'attività del Tribunale e i suoi appuntamenti tradizionali, S.E. mons. Renato Marangoni, Vescovo di Belluno-Feltre, S.E. mons. Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo, S.E. mons. Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto. Ringrazio anche i Vescovi che, per impegni pastorali già assunti, non hanno potuto essere qui presenti stamattina. Colgo personalmente l'occasione per ringraziare i Vescovi per l'attenzione rivolta al Tribunale ecclesiastico e per la preoccupazione di recepire in modo sempre più adeguato le istanze della riforma dei processi di nullità matrimoniale seguite alla pubblicazione del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Sia negli incontri della Conferenza Episcopale Triveneto sia in alcuni colloqui avuti, ho colto l'attenzione verso l'operato del Tribunale e il desiderio che questo possa svolgere sempre meglio il suo servizio,

---

(\*) Vicario giudiziale del TERT

unendo la giusta celerità alla necessaria diligenza richiesta nel processo canonico e dall'attenzione verso le persone e il loro vissuto concreto.

Saluto e ringrazio, in anticipo, per la sua disponibilità e competenza il relatore di questa giornata, don Ettore Signorile, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese. La relazione che terrà durante questo incontro è particolarmente significativa e, spero, utile per il nostro ministero e servizio, avendo come tema: *Prossimità e accompagnamento delle parti*. A partire dalla sua competenza e dall'esperienza concreta don Ettore Signorile saprà certamente trasmetterci spunti interessanti di riflessione per il nostro operato. Il suo contributo ci sarà certamente utile e prezioso nel nostro operare nel Tribunale ecclesiastico.

Un saluto particolare desidero rivolgere a mons. Massimo Mingardi, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale flaminio. Porto i saluti di mons. Paolo Bianchi, vicario giudiziale del TER lombardo, di don Pasquale Larocca, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese; di mons. Erasmo Napolitano, vicario giudiziale del Tribunale interdiocesano campano e presidente dell'Associazione Canonistica Italiana; di don Luca Venturelli, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico metropolitano e di appello di Cagliari; di don Tonino Cortillo, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano di Basilicata.

Un cordiale saluto a tutti voi, che avete accolto l'invito a questo appuntamento annuale: vicari giudiziali aggiunti, vicari giudiziali diocesani, giudici, difensori del vincolo, patroni stabili, avvocati, uditori, notai del tribunale ecclesiastico, cultori di diritto canonico e operatori.

## **La vita del Tribunale**

Il presente incontro di inaugurazione, svolto nei primi mesi dell'anno come è abituale, è l'occasione in cui ricordare anzitutto alcuni avvenimenti che riguardano la vita del Tribunale e delle persone che vi prestano il loro lavoro e la loro collaborazione. Molti sono gli eventi accaduti nell'ultimo anno. Ricordiamo quelli che ci sono pervenuti, e chiediamo la cortesia di darci tempestiva comunicazione di altri eventi, in modo da poterli segnalare. È non solo opportuno, ma anche gradito, far

presenti nel corso dell'anno gli eventi principali che ci coinvolgono, sia per un tempestivo sapere, sia per ricordarci vicendevolmente al Signore, nelle vicende lieti e tristi che qualcuno di noi si trova a vivere.

Facciamo, anzitutto, le nostre condoglianze a padre Umberto Raineri per la perdita del papà lo scorso luglio e a mons. Claudio Cricini per la perdita della mamma sempre lo scorso luglio. Condoglianze anche all'avv. Marina Magarotto per la recente perdita del papà e del fratello, e all'avv. Elisabetta De Septis per la recente perdita del papà.

Ricordando gli eventi lieti, rivolgiamo le nostre congratulazioni alla famiglia della dr.ssa Grazia Merlo per l'arrivo di Lorenzo Gabriele il 25 maggio scorso.

Passando alle nomine degli operatori del tribunale, menzioniamo come abbiano terminato il loro ufficio di Giudici mons. dr. Giampietro Mazzoni, della diocesi di Verona, e mons. dr. Mario Ronzini, della diocesi di Venezia, che ringraziamo per l'opera finora prestata e che presteranno, portando a termine le cause a loro assegnate. Ringraziamo, inoltre, per l'opera prestata anche l'avv. Michele Panajotti, che ha terminato il suo incarico come Patrono stabile. In questi mesi ha terminato il suo servizio anche don Giuseppe Siviero, promotore di giustizia e difensore del vincolo, a seguito di impegni ministeriali presso la Santa Sede. Anche a don Giuseppe va il nostro ringraziamento per l'apprezzata collaborazione e il nostro augurio di bene per il suo nuovo ministero.

Rivolgiamo poi le nostre congratulazioni alla dr.ssa Carlotta Malerba, della diocesi di Verona, per la sua nomina a Giudice; al dr. don Mariano jr. Rosillo, della diocesi di Padova, e a don Davide Vicentini, della diocesi di Verona, per la loro nomina a Difensori del vincolo; e agli avvocati Carlotta Costa, della diocesi di Padova, e Alessia Urdan, della diocesi di Gorizia, per la nomina a Patroni stabili.

Congratulazioni, infine, all'avv. Sara Ruffato, della diocesi di Venezia, che è stata iscritta all'albo degli avvocati in attività, e all'avv. Carla Ciufferi, della diocesi di Treviso, ammessa nell'elenco degli avvocati di prima esperienza.

Nelle prossime settimane i Vescovi, riuniti in Conferenza Episcopale, provvederanno alle nuove nomine degli operatori del Tribunale, atteso che le nomine vigenti cessano il 31 marzo di quest'anno. Ringrazio per l'attenzione posta per la vita e l'attività del Tribunale in questi anni, e

per le nomine che vorranno fare. Appena possibile, verranno comunicate eventuali nuove nomine e si provvederà ad aggiornare l'elenco dell'organico del Tribunale.

Tra le attività particolarmente significative del Tribunale menzioniamo il corso di studi dal titolo «Il servizio della chiesa verso le “famiglie ferite”», svoltosi lo scorso ottobre e novembre. Il corso è stato organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia e dalla Facoltà teologica del Triveneto, in collaborazione con il Tribunale ecclesiastico regionale triveneto e l'Osservatorio giuridico legislativo della Regione ecclesiastica triveneta, e in dialogo con la Commissione regionale CET per la famiglia. L'obiettivo è stato quello di offrire un luogo di formazione per gli operatori di pastorale familiare (laici, presbiteri, religiosi) chiamati ad accompagnare coppie e famiglie cristiane “ferite” (persone, coppie o famiglie che hanno vissuto la separazione e/o il divorzio anche con l'inizio di una nuova unione), alla luce delle riflessioni che papa Francesco ha proposto alla Chiesa in *Amoris Laetitia*. L'ampia partecipazione al corso e l'apprezzamento per i contenuti presentati incoraggiano a proseguire nella collaborazione tra le diverse realtà presenti nelle nostre Chiese, ponendo al centro l'attenzione alla famiglia e alle persone. Tra i diversi contenuti proposti, è emerso il condiviso apprezzamento per quanto riguarda il processo di dichiarazione di nullità del matrimonio, nel contesto dell'accompagnamento delle persone che hanno vissuto il termine di una relazione coniugale. Questo fa ben sperare per il sempre maggiore inserimento del nostro operato nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria (cf *Regole procedurali*, art. 2).

## **L'attività del Tribunale**

Ritengo significativo, nel presentare l'attività del Tribunale, riprendere alcuni passaggi del recente discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, del 29 gennaio 2018.

Fondamentale nel discorso di papa Francesco è il riferimento alla centralità della coscienza, sia delle persone che incontriamo – dalla consulenza previa alla comunicazione della sentenza –, sia della nostra coscienza di operatori del Tribunale. Afferma infatti papa Francesco:

«Oggi vorrei riflettere con voi su un aspetto qualificante del vostro servizio giudiziale, cioè sulla centralità della coscienza, che è nello stesso tempo quella di ciascuno di voi e quella delle persone dei cui casi vi occupate. Infatti, la vostra attività si esprime anche come ministero della pace delle coscienze e richiede di essere esercitata in tutta coscienza».

Esplicitando tale riferimento centrale alla coscienza delle persone, si è invitati ad «aiutare i fidanzati a costruire e custodire l'intimo santuario della loro coscienza», in vista della scelta del matrimonio che sono chiamati a vivere. Viene, pertanto, nuovamente raccomandato un catecumenato matrimoniale, «inteso come itinerario indispensabile dei giovani e delle coppie destinato a far rivivere la loro coscienza cristiana, sostenuta dalla grazia dei due sacramenti, battesimo e matrimonio». In tale richiamo emerge con forza uno degli aspetti della natura pastorale dei processi di nullità matrimoniale: presentare, proporre e valorizzare l'autentica visione del matrimonio che sorge dalla dinamica intrinseca dell'amore sponsale e dal sacramento del matrimonio. Potremmo dire che si favorisce la corretta visione del matrimonio quando si giunge a emettere una sentenza giusta, quindi secondo verità, ossia dichiarando la nullità del matrimonio quando il matrimonio è veramente nullo e dichiarando che non consta della nullità quando, invece, non vi sono motivi di nullità<sup>1</sup>. A questo si può collegare, a mio avviso, quanto papa Francesco scrive a proposito dell'accompagnamento pastorale: «deve

---

<sup>1</sup> È utile riprendere qui un passaggio di Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota romana del 18 gennaio 1990: «L'Autorità ecclesiastica si studia di conformare la propria azione, anche nella trattazione delle cause sulla validità del vincolo matrimoniale, ai principii della giustizia e della misericordia. Essa perciò prende atto, da una parte, delle grandi difficoltà in cui si muovono persone e famiglie coinvolte in situazioni di infelice convivenza coniugale, e riconoscere il loro diritto ad essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale. Non dimentica però dall'altra, il diritto, che pure esse hanno, di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l'esistenza di un vero matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità. Un matrimonio valido, anche se segnato da gravi difficoltà, non potrebbe essere considerato invalido, se non facendo violenza alla verità e minando, in tal modo, l'unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale. Il giudice pertanto deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale. Le vie che si discostano dalla giustizia e dalla verità finiscono col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava».

svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze»; penso immediatamente alle modalità con le quali viene comunicata la sentenza e le persone sono accompagnate per una loro corretta recezione.

In secondo luogo, si richiama la connessione tra la certezza morale, da raggiungersi *ex actis et probatis*, e l'ambito della coscienza, illuminata dallo Spirito Santo. Sappiamo bene che la recente riforma processuale ha sottolineato in più passaggi la necessità della certezza morale per dichiarare la nullità del matrimonio, anche nel processo *brevior*. Per pronunciarsi a favore della nullità del matrimonio, si richiede – come per ogni causa di nullità del matrimonio (can. 1608) – il raggiungimento della certezza morale: «Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario» (can. 1687 § 1). «Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario» (DC 247 § 2). Infatti, «non è sufficiente una prevalente importanza delle prove o degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario» (*Regole procedurali*, art. 12). Va, comunque, considerato che «ciò non consiste in una fredda logica deduttiva, poiché in questa valutazione vi è necessariamente una dimensione interpretativa, che coinvolge il soggetto giudicante, la sua scienza, la sua libertà, la sua sensibilità, in una parola la sua coscienza, sia pur illuminata da alcuni principi valutativi giuridici»<sup>2</sup>.

In questo modo, tra l'altro, come ricordato nel recente discorso alla Rota romana, si riesce a «evitare che l'esercizio della giustizia venga ridotto a un mero espletamento burocratico. Se i tribunali ecclesiastici cadesero in questa tentazione, tradirebbero la coscienza cristiana».

---

<sup>2</sup> G.P. MONTINI, *Commento al can. 1608*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2017<sup>4</sup>, p. 1273

A partire da queste indicazioni pontificie, possiamo far emergere alcune indicazioni utili anche per il nostro operato, sentendoci tutti coinvolti per un continuo miglioramento del nostro servizio ecclesiale.

La cura per l'ascolto delle persone e il loro accompagnamento concreto, dal primo incontro, con cui si danno delle indicazioni alla comunicazione della sentenza, passando per la consulenza previa, la stesura del libello o la sua corretta recezione, la partecipazione alla fase istruttoria<sup>3</sup>;

la preoccupazione di aiutare le persone nella stesura del libello, evitando quanto – senza avere riferimento immediato ai capi di nullità presentati – possa creare ostacoli alla partecipazione della parte convenuta al procedimento, oppure quanto alimenti una eventuale acredine e tensione presente tra le parti;

la cura per presentare elementi di prova che siano effettivamente utili per la causa in esame, senza disperdersi in aspetti che possono essere essenzialmente significativi, ma che non apportano elementi significativi alla causa;

l'attenzione alla celerità del procedimento, unita, tuttavia, alla diligenza nel ricercare quanto sia utile e/o necessario per una giusta decisione al termine del processo. Molti degli aspetti formali presenti nel processo di nullità matrimoniale hanno come scopo quello di garantire questa celere diligenza, o diligente celerità, senza essere quindi inutili formalismi. Pensiamo qui solo ai termini perentori previsti per l'interposizione e prosecuzione dell'appello dopo una sentenza affermativa. Potrebbe sembrare dall'esterno un formalismo troppo stretto; in realtà è una maniera efficace di unire la celerità del procedimento (almeno al termine del processo, dopo la pubblicazione della sentenza) alla tutela del diritto di difesa (garantendo alle parti un termine certo per l'inter-

---

<sup>3</sup> «L'attività processuale nella Chiesa, con le soluzioni autorevoli che ne derivano nel foro esterno, non può essere del tutto sganciata dai convincimenti dei fedeli che si avvalgono dell'opera dei Tribunali ecclesiastici. La differenza però tra convinzioni di coscienza soggettive e fondatezza oggettiva delle medesime rende principale finalità del processo canonico scoprire la verità reale dei fatti da accertare, senza favorire che ciascuno si senta giudice di se stesso, ma evitando al contempo che l'astrattezza delle norme obblighi a rassegnarsi ad una verità che risulti essere solo processuale»: M.J. ARROBA CONDE: *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Canterano (Roma) 2016, pp. 28-30.

posizione dell'appello e la sua prosecuzione) e alla necessità di non lasciare inutilmente a lungo i fedeli in una situazione di incertezza circa l'esecutorietà della sentenza canonica affermativa di nullità del matrimonio;

la cura per la preparazione spirituale, giuridica e pastorale a livello personale. Solo in questo modo potremmo accostarci alle persone e alle singole cause, che ci vengono affidate, con la certezza di avere una retta coscienza illuminata dallo Spirito e capace di accompagnare le persone. In questo senso potremmo fare nostre le parole della preghiera dell'*Adsumus*, la preghiera ricordata da papa Francesco nel recente discorso alla Rota romana:

«Non permettere che sia lesa da noi la giustizia,  
tu che ami l'ordine e la pace;  
non ci faccia sviare l'ignoranza,  
non ci renda parziali l'umana simpatia,  
non ci influenzino cariche o persone.  
Tienici stretti a te col dono della tua grazia,  
perché siamo una sola cosa in te  
e in nulla ci discostiamo dalla verità.  
Fa' che riuniti nel tuo santo nome,  
sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme  
così da far tutto in armonia con te».


## **I dati statistici**

Premetto alla presentazione dei dati statistici, un ringraziamento particolare al personale della Cancelleria del Tribunale, per il lavoro svolto nell'anno trascorso, oltre che in queste settimane, per predisporre i dati statistici.


In allegato al testo sono riportati i dati statistici dell'attività del Tribunale nell'anno 2017. Riprendiamo solo i dati principali.

Nel corso del 2017 sono stati introdotti 233 libelli. Continua il trend di aumento di numero di cause introdotte iniziato l'anno scorso, ritornando a un numero di cause vicine a quelle introdotte nel 2008-2009. È difficile dire se questa linea di tendenza proseguirà per il futuro o meno. Penso, tuttavia, importante continuare l'opera di sensibilizza-


zione e di conoscenza della possibilità di verificare se sussistono le condizioni di nullità del matrimonio. Ritengo che il nostro operato e la sempre maggiore consapevolezza che, nell'accompagnamento delle persone che hanno sperimentato il termine di una relazione coniugale, c'è spazio anche per la proposta di una verifica dell'eventuale nullità del proprio matrimonio, siano un aiuto considerevole che viene rivolto alle persone.



Il numero delle cause decise (le cui sentenze sono state pubblicate e in cui è stato emesso il decreto di archiviazione) è aumentato in modo significativo rispetto agli anni precedenti. Infatti sono state terminate 175 cause, di cui tre trattate con processo brevior e decise affermativamente. Personalmente ringrazio i giudici che si impegnano in modo significativo per l'attività istruttoria, per preparare in modo diligente e ragionato il proprio voto e per stendere il testo della sentenza, attività non sempre facile e scontata, specie considerando i molteplici impegni di molti di loro. Ringrazio anche i patroni delle parti e i difensori del vincolo: le loro osservazioni e difese, fatte con competenza e accuratezza spesso rappresentano un aiuto significativo per far emergere fragilità e aspetti evidenti nella causa, rendendo visibile l'elemento di discussione, il contraddittorio, nella causa, e facilitando in tal modo l'operato dei giudici.



La conseguenza di questi due dati (libelli presentati e cause terminate) è, purtroppo, ancora una volta l'aumento delle cause pendenti, ossia che sono ancora in attesa di una sentenza di primo grado, che anche quest'anno superano il doppio delle cause concluse.



Nell'analizzare le statistiche emergono alcuni elementi significativi, che possono fornire delle suggestioni utili. Si osserva, anzitutto, tra i capi di nullità introdotti e decisi (tabella 5 e 6) la notevole incidenza dei capi relativi all'incapacità e all'esclusione dell'indissolubilità del vincolo e della prole. Inoltre, nelle 175 cause terminate abbiamo avuto un numero consistente (44 cause) in cui la parte convenuta è risultata assente o irreperibile. Se si analizza poi il domicilio della parte convenuta (tabella 9c), emerge che in ben 32 cause questo è situato in una diocesi diversa da quelle del Triveneto. Talvolta questo può comportare delle difficoltà maggiori nell'inviare le dovute comunicazioni alle parti, con rallentamento dei tempi del processo; per questo mi sia consentito raccomandare la diligente ricerca dell'indirizzo della parte convenuta, in modo da tutelare correttamente il diritto di difesa e da facilitare i tempi processuali.

È poi significativo il drastico calo delle cause in appello provenienti dal Tribunale ecclesiastico regionale flaminio e l'osservazione che le cause appellate nel 2017 sono cause in cui in primo grado è stata data risposta negativa (7 cause su 10).

Al termine di questa presentazione desidero ringraziare tutti gli operatori del Tribunale per l'impegno profuso per recepire le novità introdotte dal motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e per favorire una corretta conoscenza dello svolgimento del processo canonico. Si tratta di un modo concreto e, ritengo, efficace, di vivere quella vicinanza ai fedeli e quel servizio ecclesiale proprio del Tribunale ecclesiastico.

## **DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO**

### **IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA**

*Sala Clementina, Lunedì, 29 gennaio 2018*

---

*Cari Prelati Uditori,*

vi saluto cordialmente, ad iniziare dal Decano, che ringrazio per le sue parole. Insieme con voi saluto gli ufficiali, gli avvocati e tutti i collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Vi auguro ogni bene per l'Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

Oggi vorrei riflettere con voi su un aspetto qualificante del vostro servizio giudiziale, cioè sulla centralità della *coscienza*, che è nello stesso tempo quella di ciascuno di voi e quella delle persone dei cui casi vi occupate. Infatti, la vostra attività si esprime anche come ministero della *pace delle coscienze* e richiede di essere esercitata in *tuta conscientia*, come bene esprime la formula con la quale le vostre Sentenze vengono emanate *ad consulendum conscientiae* o *ut consulatur conscientiae*.

In ordine alla dichiarazione di nullità o validità del vincolo matrimoniale, voi vi ponete, in certo senso, come esperti della coscienza dei fedeli cristiani. In questo ruolo, siete chiamati ad invocare incessantemente l'assistenza divina per espletare con umiltà e misura il grave compito affidatovi dalla Chiesa, manifestando così la connessione tra la certezza morale, che il giudice deve raggiungere *ex actis et probatis*, e l'ambito della sua coscienza, noto unicamente

allo Spirito Santo e da Lui assistito. Grazie alla luce dello Spirito vi è dato, infatti, di entrare nell'ambito sacro della coscienza dei fedeli. È significativo che l'antica preghiera dell'*Adsumus*, che veniva proclamata all'inizio di ogni sessione del Concilio Vaticano II, si reciti con tanta frequenza nel vostro Tribunale.

L'ambito della coscienza è stato molto caro ai Padri degli ultimi due Sinodi dei Vescovi, ed è risuonato in modo significativo nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*. Ciò è derivato dalla consapevolezza che il Successore di Pietro e i Padri sinodali hanno maturato circa l'impellente necessità di ascolto, da parte dei Pastori della Chiesa, delle istanze e delle attese di quei fedeli i quali hanno reso la propria coscienza muta e assente per lunghi anni e, in seguito, sono stati aiutati da Dio e dalla vita a ritrovare un po' di luce, rivolgendosi alla Chiesa per avere la pace della loro coscienza.

La coscienza assume un ruolo decisivo nelle scelte impegnative che i fidanzati devono affrontare per accogliere e costruire l'unione coniugale e quindi la famiglia secondo il disegno di Dio. La Chiesa, madre tenerissima, *ut consulatur conscientiae* dei fedeli bisognosi di verità, ha ravvisato la necessità di invitare quanti operano nella pastorale matrimoniale e familiare ad una rinnovata consapevolezza nell'aiutare i fidanzati a costruire e custodire l'intimo santuario della loro coscienza cristiana. In proposito, mi piace rimarcare che nei due Documenti in forma di *motu proprio*, emanati per la riforma del processo matrimoniale, ho esortato a istituire l'indagine pastorale diocesana così da rendere non solo il processo più sollecito, ma anche più giusto, nella dovuta conoscenza di cause e motivi che sono all'origine del fallimento matrimoniale. D'altra parte, nell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, sono stati indicati percorsi pastorali per aiutare i fidanzati ad entrare senza paure nel discernimento e nella scelta conseguente del futuro stato di vita coniugale e familiare, descrivendo nei primi cinque capitoli la straordinaria ricchezza del patto coniugale disegnato da Dio nelle Scritture e vissuto dalla Chiesa nel corso della storia.

È quanto mai necessaria una continua esperienza di fede, speranza e carità, perché i giovani tornino a decidere, con coscienza sicura e serena, che l'unione coniugale aperta al dono dei figli è letizia grande per Dio, per la Chiesa, per l'umanità. Il cammino sinodale di riflessione sul matrimonio e la famiglia, e la successiva Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, hanno avuto un percorso e uno scopo obbligati: come salvare i giovani dal frastuono e rumore assordante dell'effimero, che li porta a

rinunciare ad assumere impegni stabili e positivi per il bene individuale e collettivo. Un condizionamento che mette a tacere la voce della loro libertà, di quell'intima cella – la coscienza appunto – che Dio solo illumina e apre alla vita, se gli si permette di entrare.

Quanto è preziosa e urgente l'azione pastorale di tutta la Chiesa per il recupero, la salvaguardia, la custodia di una coscienza cristiana, illuminata dai valori evangelici! Sarà un'impresa lunga e non facile, che richiede a vescovi e presbiteri di operare indefessamente per illuminare, difendere e sostenere la coscienza cristiana della nostra gente. La voce sinodale dei Padri Vescovi e la successiva Esortazione apostolica *Amoris laetitia* hanno così assicurato un punto primordiale: il necessario rapporto tra la *regula fidei*, cioè la fedeltà della Chiesa al magistero intoccabile sul matrimonio, così come sull'Eucaristia, e l'urgente attenzione della Chiesa stessa ai processi psicologici e religiosi di tutte le persone chiamate alla scelta matrimoniale e familiare. Accogliendo gli auspici dei Padri sinodali, ho già avuto modo di raccomandare l'impegno di un *catecumenato matrimoniale*, inteso come itinerario indispensabile dei giovani e delle coppie destinato a far rivivere la loro coscienza cristiana, sostenuta dalla grazia dei due sacramenti, battesimo e matrimonio.

Come ho ribadito altre volte, il catecumenato è per sé unico, in quanto battesimale, cioè radicato nel battesimo, e al tempo stesso nella vita necessita del carattere permanente, essendo permanente la *grazia* del sacramento matrimoniale, che proprio perché *grazia* è frutto del mistero, la cui ricchezza non può che essere custodita e assistita nella coscienza dei coniugi come singoli e come coppia. Si tratta in realtà di figure peculiari di quell'incessante *cura animarum* che è la ragion d'essere della Chiesa, e di noi Pastori in primo luogo.

Tuttavia, la cura delle coscienze non può essere impegno esclusivo dei Pastori, con responsabilità e modalità diverse, è missione di tutti, ministri e fedeli battezzati. Il Beato Paolo VI esortava alla «fedeltà assoluta per salvaguardare la “*regula fidei*”» (*Insegnamenti XV [1977]*, 663), che illumina la coscienza e non può essere offuscata e scardinata. Per fare ciò – dice ancora Paolo VI – «occorre evitare gli estremismi opposti, sia da parte di chi si appella alla tradizione per giustificare la

propria disobbedienza al supremo Magistero e al Concilio ecumenico, sia da parte di quanti si sradicano dall'*humus* ecclesiale corrompendo la genuina dottrina della Chiesa; entrambi gli atteggiamenti sono segno di indebito e forse inconscio soggettivismo, quando non sia purtroppo di ostinazione, di caparbieta, di squilibrio; posizioni queste che feriscono al cuore la Chiesa, Madre e Maestra» (*Insegnamenti XIV* [1976], 500).

La fede è luce che illumina non solo il presente ma anche il futuro: *matrimonio e famiglia* sono il futuro della Chiesa e della società. È necessario pertanto favorire uno stato di *catecumenato permanente*, affinché la coscienza dei battezzati sia aperta alla luce dello Spirito. L'intenzione sacramentale non è mai frutto di un automatismo, ma sempre di una coscienza illuminata dalla fede, come il risultato di una combinazione tra umano e divino. In questo senso, l'unione sponsale può dirsi vera solo se l'intenzione umana degli sposi è orientata a ciò che vogliono Cristo e la Chiesa. Per rendere sempre più consapevoli di ciò i futuri sposi, occorre l'apporto, oltre che dei vescovi e dei sacerdoti, anche di altre persone impegnate nella pastorale, religiosi e fedeli laici corresponsabili nella missione della Chiesa.

Cari giudici della Rota Romana, la stretta connessione tra l'ambito della coscienza e quello dei processi matrimoniali di cui quotidianamente vi occupate, chiede di evitare che l'esercizio della giustizia venga ridotto a un mero espletamento burocratico. Se i tribunali ecclesiastici cadessero in questa tentazione, tradirebbero la coscienza cristiana. Ecco perché, nella procedura del *processus brevior*, ho stabilito non solo che sia reso più evidente il ruolo di vigilanza del Vescovo diocesano, ma anche che egli stesso, giudice nativo nella Chiesa affidatagli, giudichi in prima istanza i possibili casi di nullità matrimoniale. Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze (cfr Esort. ap. *Amoris laetitia*, 242) e con l'opera dei nostri tribunali. Tale opera deve svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze.

Rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il bene che fate al popolo di Dio, servendo la giustizia. Invoco la divina assistenza sul vostro lavoro e di cuore vi imparto la Benedizione Apostolica.

# RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE DEL T.E.I. PIEMONTESE

*Don Ettore Signorile*<sup>(\*)</sup>

## PROSSIMITÀ E ACCOMPAGNAMENTO DELLE PARTI

### PREMESSA

Nelle mie riflessioni mi farò accompagnare non soltanto dal testo del *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, ma anche dall'Esortazione Apostolica *Amoris laetitia*, lasciandomi condurre per mano dalla nota al Cap. VIII dei Vescovi piemontesi “*Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*”<sup>4</sup>.

In questa prospettiva in premessa evocherò sommariamente alcuni punti che mi paiono propedeutici alla riflessione. Confido nella vostra generosa comprensione e benevolenza. Sono infatti ben conscio che questa mattina sono presenti davanti a me peculiari competenze teologiche e giuridiche e significative esperienze pastorali che meglio di me potrebbero relazionare.

Il tema assegnatomi si presenta di pressante attualità e rientra tra i punti salienti del *Motu Proprio*.

Proprio Papa Francesco ha richiamato e indicato l'accompagnamento e la prossimità alle parti come due pietre miliari intorno alle quali è costruito il processo innovato<sup>5</sup> e non possiamo prescindere da questi principi che devono qualificare il nostro servizio ecclesiale<sup>6</sup>.

---

(\*) Vicario giudiziale del TEI Piemontese

<sup>4</sup> NOTA DEI VESCOVI PIEMONTESE, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, [www.terp.it](http://www.terp.it) (visto il 18.02.2018).

<sup>5</sup> A. ZAMBON, *Il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione, testo on line aggiornato al 9 novembre 2015*, 2-5. In premessa il Vicario giudiziale del Triveneto afferma: «Vale la pena riprendere il MIDI evidenziando alcuni criteri guida del medesimo. Le norme non sono solo meramente formali, ma dicono una sostanza, fanno riferimento a dei principi, a partire dai quali vanno rettamente comprese».

<sup>6</sup> «La nuova normativa sia recepita e approfondita, nel merito e nello spirito, spe-

A conclusione dei due Sinodi sulla famiglia con la promulgazione tra le due celebrazioni del *MIDI* e con *Amoris Laetitia*: “*Il Papa ha invitato tutta la Chiesa a un profondo ripensamento di stile, linguaggi e gesti per accompagnare la coppia e la famiglia nell’attuale cambiamento d’epoca*”<sup>7</sup>.

È pertanto necessario in noi un reale cambio di prospettiva e di mentalità per un autentico servizio alle famiglie. L’*Evangelii gaudium* prima e l’Esortazione apostolica *Amoris laetitia* per ultima, ci richiamano a questa conversione per: “*Un atteggiamento pastorale della Chiesa nei confronti di ogni persona, ogni matrimonio e ogni famiglia*”. Questo invito è rivolto anche alla pastorale giudiziaria e allo strumento del tribunale.

Ne consegue un orizzonte articolato e complesso che partendo dalla necessità della priorità che merita la famiglia, impone un rinnovamento di certe prassi ecclesiali a cominciare dalla preparazione delle nozze, fino alla cura dei matrimoni falliti<sup>8</sup>. Da qui l’insistenza del Santo Padre, per l’attuazione di un vero e proprio catecumenato dei fidanzati<sup>9</sup> che getti le basi per il passaggio dal “*corso di preparazione al matrimonio*” ad un vero e proprio “*percorso in vista della celebrazione del matrimonio*”<sup>10</sup>. L’esortazione apostolica *Amoris laetitia* pare ben consapevole del peso attuale delle idee secolariste e per questo sembra esigere una riflessione più proficua sui rapporti tra fede e matrimonio sacramentale, insistendo sulla vicinanza alle famiglie nelle loro esperienze più delicate che richiedono una speciale cura delle relazioni interpersonali quotidiane, come i primi anni di vita coniugale e l’apertura alla vita e l’educazione dei figli. Percorsi e momenti che esigono una vera e

---

*cialmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, per rendere un servizio di giustizia e di carità alle famiglie»* (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016).

<sup>7</sup> NOTA DEI VESCOVI PIEMONTESESI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, 4.

<sup>8</sup> Cfr T. VANZETTO, *La famiglia come soggetto ecclesiale alla luce di Amoris laetitia* in QDE 30 (2017), 264-278.

<sup>9</sup> M. CROCIATA, *Generare, educare, accompagnare alla vita in Cristo*, Lettera Pastorale, vescovo di Latina, per il 2017-2018, *Il Regno - documenti*, n. 21/2017, 669-678, si legga in particolare il capitolo dedicato all’ispirazione catecumenale della formazione cristiana.

<sup>10</sup> NOTA DEI VESCOVI PIEMONTESESI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, 7.

propria “*arte dell’accompagnamento*” e “*formazione della coscienza*”.

Questo rinnovato servizio alle famiglie coinvolge direttamente la pastorale giudiziale e orienta l’attenzione alle famiglie in situazioni “*imperfette*”.

Il Papa sembra richiamare gli operatori dei tribunali al gravoso compito di non rinchiudersi in un mero momento burocratico, ma di partire dalle singole vicende, per aprire a un più articolato discernimento ed una maggiore integrazione nella comunità.

Il MIDI è un invito a meglio far comprendere lo strumento dei tribunali in chiave sinodale<sup>11</sup>. Il cammino cosiddetto penitenziale o pastorale (*la via caritatis*) non è alternativo, ma complementare al giudiziale<sup>12</sup>. Per questi motivi, la riforma deve essere calata nel concreto, affinché le nuove dinamiche, pastorali prima e processuali poi, corrispondano ad un impegno dei Vescovi nella via scandita dalle tre parole chiave: prossimità, discernimento e integrazione. A questo impegno dei Pastori che coinvolge sinodalmente tutta la compagine ecclesiale, non può non partecipare anche il tribunale che proprio al Vescovo Pastore si riferisce.

Buona parte dell’effettiva e corretta ricezione della riforma dipende dall’ermeneutica alla quale si ricorre per la sua messa in pratica. Sia il

---

<sup>11</sup> Mi pare un’interpretazione che tenga sommamente in conto sia l’introduzione al *Motu Proprio* che l’esortazione apostolica post-sinodale. Si vedano i contributi di M. MIELE, *Papa Francesco e il metodo sinodale* e P. VALDRINI, *Il sinodo dei Vescovi nel pontificato di Papa Francesco*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, A. SANMASSIMO, Vita e Pensiero, Milano 2015, 317ss e 477ss.

MIDI, Proemio: «*La carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati. In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu Proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità...*».

<sup>12</sup> A. FUMAGALLI, *La «via caritatis» Sul capitolo ottavo di «Amoris laetitia» in Rivista del Clero Italiano*, 7/8 (2016). In questo vasto saggio il criterio più adeguato per interpretare il “discreto” riferimento del testo riguardo l’accesso ai sacramenti dei fedeli divorziati risposati sembra essere quello di collocarlo nella logica del discernimento, la ‘*porta stretta*’, che sola può condurre a percorrere, in verità, il cammino dell’amore cristiano.

MIDI che l'esortazione apostolica *Amoris laetitia* hanno in comune questa precisa volontà del Papa di dare attuazione ai Sinodi sulla Famiglia. Sono una creativa e nel contempo fedele ripresa dei lavori sinodali, necessitante l'apporto, attivo e creativo, di tutto il Popolo di Dio. Per questo, il *Motu Proprio* non può essere letto con una precomprensione vecchia, come se non fosse cambiato nulla o peggio come se fosse un'occasione per moltiplicare gli spazi, nel tentativo di colmare il vuoto o la distanza dei tribunali dai fedeli in difficoltà. Conferme dirette in questo senso le abbiamo dal riferimento esplicito al Sinodo così come è formulato nel Preambolo. In modo indiretto, questo aspetto basilare è dato dal contenuto di alcune delle *Regole Procedurali* [= RP]<sup>13</sup>, annesse al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Un reale processo di rinnovamento non è dato da automatismi per lo più sbrigativi. La prossimità e l'*accompagnamento*, così come il *discernimento* e la *gratuità*, non sono attuabili con una semplicistica messa in opera di una molteplicità di tribunali. Ai Vescovi, certo, è data la libertà di decidere se costituirsi un proprio tribunale o se rimanere in un tribunale interdiocesano esistente o promuovere un interdiocesano nuovo, ma ritengo che ciò sia prevalentemente da cogliersi in funzione di un complesso e nuovo processo di pastorale unitaria ed integrata<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> RP, Prologo: «La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito».

<sup>14</sup> AL 244: «D'altra parte, un gran numero di Padri "ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità". La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto "rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati". Perciò, "l'attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici,

Se il tempo è superiore allo spazio, e la prossimità e l'accompagnamento dei fedeli sono volti a favorire un adeguato e serio discernimento sul loro vissuto, questo percorso deve coinvolgere chi si rivolge ai nostri tribunali perché non è più tollerabile lasciare i fedeli, specialmente le parti convenute, in balia di una procedura per i più estranea e per molti incomprensibile.

Il processo (momento autoritativo - veritativo) va sempre colto all'interno di un orizzonte che è pastorale. Il processo consiste nell'accertamento della verità e non può essere un semplice tentativo di regolarizzazione di una situazione di fatto, come se si trattasse di una sorta di scappatoia "*pseudo pastoralista*"<sup>15</sup>.

Siamo chiamati a darci una prassi nuova, senza, però, perdere la consapevolezza che **"la miglior prassi consiste in una buona teoria"** e quest'ultima esige una sempre più adeguata preparazione tecnica capace di coniugare la conoscenza dei processi innovati e l'attenzione pastorale alle persone in essi coinvolte.

Questa attenzione alle parti in realtà non è un aspetto nuovo ma è frutto di un percorso storico che viene da lontano e che spesso non abbiamo saputo cogliere e tematizzare in modo adeguato, nascondendoci dietro il dito dell'"*ex opere operato del sacramento*" (riferendoci alla celebrazione del matrimonio) e per le cause di nullità matrimoniale rian dando al "*processo contenzioso*" ( forse visto in modo troppo appiattito

---

*che si consacrì in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale" (cfr Mitis Iudex, art. 2-3)».*

<sup>15</sup> Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, 41-56. Parlando alla Conferenza episcopale italiana, il Papa afferma con forza: «Verità e misericordia: non disgiungiamole. Mai! "La carità nella verità – ci ha ricordato Papa Benedetto XVI – è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera" (Enc. Caritas in veritate, 1). Senza la verità, l'amore si risolve in una scatola vuota, che ciascuno riempie a propria discrezione: e "un cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali", che in quanto tali non incidono sui progetti e sui processi di costruzione dello sviluppo umano (ibid., 4)» (FRANCESCO, Discorso alla 66<sup>a</sup> Assemblea Generale della Conferenza episcopale italiana, del 19 maggio 2014, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

sui procedimenti civili).

In realtà c'è stata nel corso di questi anni, dal Concilio Vaticano II in poi **un'evoluzione storica significativa** nel considerare le parti di un processo di nullità. Siamo passati dalla definizione del can. 2356 del Codice piano benedettino<sup>16</sup> che qualificava coloro che, dopo un primo matrimonio religioso contraevano un nuovo vincolo civile, come “*bigami*” e “*infames*” prevedendo per loro scomunica o interdetto, alle ultime asserzioni del magistero che li pone come “*fedeli in difficoltà*”<sup>17</sup>. Occorre superare tuttavia ancora tanti pregiudizi in riferimento alle coppie che vivono l'esperienza di un legame spezzato.<sup>18</sup>

Concluderei questa lunga premessa con una constatazione che mi pare ovvia. La prossimità non va colta in una prospettiva solo geografica, in quanto le distanze in Italia hanno una valenza relativa. La prossimità va tematizzata nella prospettiva di una chiesa “*in uscita missionaria*” e pertanto in primo luogo dovrebbe avere una valenza **umana e pastorale** la cui effettiva “*autenticità*” va vista nella prospettiva di conversione già richiamata dall'*Evangelii gaudium* che sintetizzerei con Papa Francesco nell'immagine del “**togliersi i sandali dinanzi alla**

---

<sup>16</sup> Can. 2356 C.I.C. 17: «*Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si, sprete Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistent, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur*».

<sup>17</sup> «*Per accompagnare gradualmente il giudizio sull'azione morale, non si dovrà chiedere “che cosa hai fatto?”, ma valutare anche “dove sei diretto?”*» NOTA DEI VESCOVI PIEMONTESI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, 7.

<sup>18</sup> Davvero significativo a questo proposito è l'articolo di Gianpaolo Dianin, anche se scritto come contributo al Sinodo: «*in riferimento alle coppie che vivono l'esperienza di un legame spezzato si tratta anzitutto di superare ogni forma di pregiudizio, d'indifferenza e soprattutto di delega del problema. Tutti siamo chiamati a diventare consapevoli delle nostre precomprensioni e talvolta anche dei nostri pregiudizi. Alcuni cristiani guardano questi fratelli come persone pericolose, inaffidabili, che hanno tradito una promessa. Prima di ogni iniziativa si tratta di lavorare per cambiare la mentalità e l'atteggiamento di una comunità*». G. DIANIN, *Famiglia ferita e unioni irregolari: quale atteggiamento pastorale*, in AA. VV., *Famiglia e Chiesa un legame indissolubile: contributo interdisciplinare per l'approfondimento sinodale*. Libreria Ed. Vaticana 2015, 319.

***terra santa che è l'altro***<sup>19</sup>. In realtà, prossimità e accompagnamento, si rimandano come due vasi comunicanti.

Il richiamo forte ad una pastorale unitaria, anche attraverso una molteplicità di attuazioni pastorali, esige che pastorale della famiglia e pastorale giudiziaria interagiscano pericoreticamente con un unico orizzonte ultimo che è dato dal bene dei fedeli e dalla *Salus animarum*.

Da parte nostra occorre un'applicazione fedele e convinta del MIDI le cui norme vanno lette e interpretate alla luce del can. 17 del CIC<sup>20</sup> e dentro quella **ermeneutica sinodale** di cui ho cercato di dar conto. Cercheremo ora seguendo le tappe del percorso giudiziale di cogliere “prossimità” e “accompagnamento” con una preoccupazione pratica e per nulla esaustiva.

## **1. LA FASE PREGIUDIZIALE, UN PERCORSO DATO DALLA CONVERGENZA DI DUE APERTURE**

### **a) Apertura al tribunale superando concretamente la contrapposizione tra pastorale e diritto.**

La riforma del processo canonico matrimoniale rappresenta un'occasione formidabile per superare precomprensioni tendenti ad affermare una sorta di dicotomia tra diritto e pastorale. Prospettando nella fase

---

<sup>19</sup> EVANGELII GAUDIUM 169. «*In una civiltà paradossalmente ferita dall'anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell'accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana.*»

<sup>20</sup> Can. 17 C.I.C.: «*Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento del legislatore.*»

pregiudiziale un'intensa attività pastorale che trova una sua connotazione nell'indagine previa, il Papa sembra imporre una profonda riproposizione del rapporto tra diritto e pastorale.

Negli anni dell'immediato post-Concilio esisteva una riluttanza, quando non un'aperta opposizione, alla presenza stessa del diritto nella Chiesa<sup>21</sup>. Parte di questo tipo di antiggiuridismo si manifestava nella pretesa opposizione tra le esigenze pastorali e quelle giuridiche, tra la flessibilità propria della pastorale e l'obbligatorietà rigida del diritto. Lo stesso Paolo VI scese in campo nell'atto di inaugurazione dei lavori per la revisione del Codice, per dichiarare appunto la finalità pastorale del diritto canonico<sup>22</sup>. Credo di poter dire che la tendenza a rifiutare il diritto canonico o ad etichettarlo come ostacolo all'azione pastorale non sia stata sostanzialmente superata e ce la siamo portata dietro anche nella celebrazione dei Sinodi dei Vescovi sulla famiglia e soprattutto da quanto emergerebbe dai questionari provenienti dalle varie diocesi che, come è stato affermato da più parti, «hanno offerto una critica spietata allo strumento giudiziale»<sup>23</sup>. Lo spunto era dato a livello mondiale da alcuni punti nevralgici tra i quali le lungaggini e i costi del processo per le cause di nullità.

Questo fraintendimento pastorale si infrange contro le stesse parole del Papa rivolte agli operatori dei tribunali: «Vi ringrazio per il vostro impegno in favore della giustizia e vi esorto a viverlo non come un mestiere o peggio come un potere, ma come un servizio alle anime, specialmente quelle più ferite»<sup>24</sup>. Si tratta, quindi, di attuare una rinnovata

---

<sup>21</sup> A. ROUCO VARELA -E. CORECCO, *Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa?* Jaca Book, Milano, 19 e ss.

<sup>22</sup> PAOLO VI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 1969, in AAS 61 (1969), 177. 185 ID., *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1972, in AAS 64 (1972), 203. 186 *Ibidem*. 187 ID., *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30 gennaio 1975, in AAS 67 (1975), 181. 188 ID., *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1972, in AAS 64 (1972), 204-205.

<sup>23</sup> M.J. ARROBA CONDE, *Prima analisi della riforma del processo canonico di nullità del matrimonio (visto il 13 ottobre 2015)*, in [www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it), 2.

<sup>24</sup> FRANCESCO (sabato 12 marzo 2016 nell'Aula Paolo VI), *Allocuzione ai partecipanti al Corso di formazione promosso dal Tribunale della Rota Romana sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura super rato*.

azione giuridica, che non perda di vista la sua natura ecclesiale, si spogli di tutto ciò che diventa ostacolo all'accoglienza del «*legittimo desiderio di giustizia*» di molti fedeli, e sia capace di un vero «*servizio di giustizia e di carità alle famiglie*»<sup>25</sup>.

Francesco ha più volte ricordato lo stretto rapporto tra azione giuridica e azione pastorale, come affermava già nella sua prima allocuzione alla Rota Romana del gennaio 2014: «*La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia ha, infatti, una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana. Tale attività costituisce un peculiare sviluppo della potestà di governo, volta alla cura spirituale del Popolo di Dio, ed è pertanto pienamente inserita nel cammino della missione della Chiesa. Ne consegue che l'ufficio giudiziario è una vera diaconia, cioè un servizio al Popolo di Dio in vista del consolidamento della piena comunione tra i singoli fedeli, e fra di essi e la compagine ecclesiale. Inoltre, cari giudici, mediante il vostro specifico ministero, voi offrite un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali emergenti*»<sup>26</sup>.

## **b) Apertura del tribunale superando posizioni autoreferenziali e giuridiste.**

«*La ragione ultima dell'esistenza del diritto nella Chiesa, della natura giuridica della Chiesa fondata da Cristo, non risiede nella sua struttura gerarchica (pur anch'essa voluta da Dio), ma nel fatto che nel Popolo di Dio si danno necessariamente rapporti interpersonali di giustizia, cioè vi sono diritti. Tralasciando la questione sulla fondazione del diritto nella Chiesa, qui occorre rilevare che, se Cristo ha fondato la sua Chiesa come realtà giuridica, ciò è perché egli ha conferito dei diritti ai suoi membri, in modo tale che sorge il dovere di giustizia di rispettarli (...da questo punto di vista, appare evidente, per esempio, come al momento di giudicare un matrimonio, la verità sulla validità o nullità del*

---

<sup>25</sup> Ibidem.

<sup>26</sup> FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana del 2014*.

*vincolo sia al contempo un bene giuridico e pastorale)»<sup>27</sup>.*

**Accompagnare, discernere e integrare la fragilità è un compito anche per la pastorale giudiziale:** è un'azione pastorale, come ha sottolineato mons. Bruno Forte, compassionevole e misericordiosa, «*positiva, accogliente, che rende possibile un approfondimento graduale delle esigenze del Vangelo*»<sup>28</sup>. Non si tratta di fare sconti sulla verità della chiamata alla perfezione evangelica, ma di «*farsi uno*» con ogni persona per dischiudere con l'amore, dall'interno di ogni situazione, la via che porta a Dio secondo il proposito dell'Apostolo Paolo: «*Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno*»<sup>29</sup>.

Mi sembra di poter scorgere, nelle intenzioni del Papa la feconda relazione che ci è chiesto di alimentare tra l'azione più tecnicamente giuridica, che resta azione ecclesiale e quindi pastorale, e quella stessa azione pastorale, che attraverso la consulenza previa è chiamata ad accogliere anche il contributo competente degli operatori del diritto canonico, per fare fronte alle nuove e a volte drammatiche sfide del nostro tempo<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> E. BAURA, *Pastorale e Diritto nella Chiesa*, pubblicato in *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, a cura del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Città del Vaticano 2003, 168.

<sup>28</sup> B. FORTE, Convegno Ecclesiale delle Chiese di Abruzzo e Molise, *Sognate anche Voi questa Chiesa: Con l'«Evangelii Gaudium» verso famiglia, giovani e poveri*, Relazione introduttiva.

<sup>29</sup> *1 Cor 9,22*.

<sup>30</sup> Il SUSSIDIO DELLA ROTA ROMANA così recita, non certo senza qualche enfasi: «*L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale* (cf. MI, Art. 2-3)» (Sinodo, *Relatio finalis*, n. 82). Secondo E. ZANETTI, *La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, in Redazione di QuDirEccl (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 9-27, possono distinguersi un primo step di ascolto e di supporto

La prossimità non può essere solo intesa in senso geografico, ma esige quella che il Motu Proprio chiama prossimità *morale* che è umana e pastorale. **Il Vescovo** è il primo garante del principio della “*prossimità*” tra i fedeli e il giudice, così che non ci siano troppi impedimenti e «*chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio*»<sup>31</sup> ma, in primo luogo, è colui che deve rendere possibile una prossimità e un fattivo collegamento tra il tribunale e la pastorale familiare diocesana. **Dal punto di vista della saggezza pastorale ci vuole prudenza per incarnare nel caso concreto un reale accompagnamento.** Questa scelta obbliga il tribunale, sia esso diocesano o interdiocesano, a costruire una sempre maggiore rete di collaborazioni e “*prossimità*” a partire dai Vescovi, che sono chiamati ad essere giudici nei processi più brevi dei loro fedeli, allargando l’orizzonte agli operatori pastorali che in vario modo devono essere coinvolti nella realizzazione della riforma<sup>32</sup>. L’accompagnamento prima, e l’indagine pregiudiziale poi, come prevede RP 2 «*si svolgerà nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria*» e sarà affidata a persone, dotate di competenze «*anche non esclusivamente giuridico-canoniche*» ritenute idonee dall’Ordinario del luogo.

Conseguentemente il MIDI prescrive che in base alla decisione iniziale di ogni singolo Vescovo: «*La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio (...) per un adeguato svolgimento dell’indagine*»<sup>33</sup>.

---

spirituale, incentrato sulla figura del parroco; un secondo momento più approfondito, già idoneo a rintracciare un *fumus boni iuris* per accusare il matrimonio; ed infine il terzo livello, con l’avvocato «*anello finale della consulenza*» che aiuta nella confezione del libello. Peraltro «*non si tratta di livelli che si susseguono sempre e comunque nell’ordine*», ben potendo accadere che le persone interessate si rivolgano solo ad uno di essi, a seconda delle conoscenze o della situazione». Cfr. M. MOSCONI, *La fase previa all’introduzione del libello e la consulenza tecnica*, Pontificia Università della Santa Croce, 19 settembre 2016, contributo online in [www.pusc.it](http://www.pusc.it).

<sup>31</sup> RP 7 § 2.

<sup>32</sup> C. BURGUN, *Le motu proprio: «Le cadre unitaire de la pastorale familiale, lieu de l’enquête préliminaire ou pastorale»*, in C. DOUNOT–F. DUSSAUBAT, *La réforme des nullités de mariage, une étude critique*, Artège Lethielleux, Paris, 2016. A. ZAMBON, *L’ordinamento Giudiziario: il tribunale di prima istanza*, 104.

<sup>33</sup> RP 3.

Tutti siamo chiamati alla sfida di incrementare la “*cultura dell’incontro e dell’ascolto*”. La Chiesa deve quindi cercare di sviluppare un processo di accompagnamento, in gran parte tutto da costruire, per offrire come pastorale matrimoniale figure importanti, che mettano a disposizione una professionalità qualificata per un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione alle coppie in crisi o per le persone separate<sup>34</sup>. Da qui l’accentuazione dei tre verbi richiamati dal n. 244 di AL: **informazione, consiglio, mediazione.**

Nella Chiesa il primo gradino della comunione è dato da una adeguata informazione. Se questa regola appare necessaria a livello generale lo è ancor più a fronte della grande disinformazione che pare sussistere anche all’interno delle comunità cristiane a proposito delle cause e procedure di nullità. Una corretta informazione eviterebbe la cornucopia di false o erronee indicazioni e improvvidi suggerimenti che disorientano i fedeli già di per sé disorientati di loro.

Il servizio di consiglio deve avere, infatti, ben chiari sia i presupposti che i valori in gioco onde evitare che il tribunale sia inteso come una sorta di “*colpo di spugna*” o “*bacchetta magica*” in mano a novelli “*azzeccagarbugli*”<sup>35</sup>.

L’accompagnamento dei fedeli in questo iter, a volte doloroso e sempre faticoso, proprio perché non può essere in linea di principio pensato in modo individualistico, impone un’attenzione alla coppia che si è scomposta e ha posto fine alla propria unione. Prima di ricercare le colpe credo sia essenziale favorire in entrambi una ricerca, un discernimento sulle proprie e rispettive responsabilità: è proprio nel discernimento delle proprie e rispettive responsabilità nei confronti del coniuge, dei figli e del bene della famiglia che troviamo un significativo punto di

---

<sup>34</sup> Cfr. M.J. ARROBA CONDE–C. IZZI, *Pastorale Giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2017, 38-41.

<sup>35</sup> Come ha insegnato BENEDETTO XVI: «*la carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all’altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso “donare” all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro*» (Benedetto XVI, *Enciclica Caritas in veritate*, del 29 giugno 2009, [testo italiano in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)], n. 6).

incontro tra *via caritatis* e *via veritatis*. In questo senso AL ha pagine di grande profondità ed efficacia<sup>36</sup>. Fondamentale per una causa di nullità è la ricerca da parte di entrambi della verità sul loro vissuto matrimoniale anche attraverso una sapiente opera di mediazione, tendente a superare le contrapposizioni, le ferite di un incancrenito spirito di ripicca e di rivalsa. È davvero triste vedere due che si sono promessi amore che dopo il loro naufragio matrimoniale riescono a farsi così tanto male. Questo urgente e innovativo servizio di mediazione, da svilupparsi prevalentemente nella fase pregiudiziale dell'indagine previa, è davvero utilissimo per l'introduzione di una causa di nullità, maturata attraverso un reale accompagnamento.

## **2. L'INTRODUZIONE DELLA CAUSA: LA CONVERGENZA DI UN REALE ACCOMPAGNAMENTO PASTORALE E DI UN NECESSARIO ACCOMPAGNAMENTO TECNICO**

La prossimità e l'accompagnamento dei fedeli sono volti a favorire un adeguato e serio discernimento sul loro vissuto; questo percorso può anche giungere alla introduzione di una causa di nullità, ma esso, tutto da costruire, non si esaurisce con l'atto introduttivo. È ovvio che la verità sulla loro situazione matrimoniale è una questione che riguarda soprattutto la coscienza dei coniugi. Ne segue il diritto dei coniugi a conoscere il giudizio della Chiesa sulla loro situazione e quindi il diritto ad un processo che riveda la validità del vincolo. Il processo giudiziale si presenta quindi come un servizio alla coscienza dei fedeli, come ha ricordato di recente il Papa<sup>37</sup>.

Le parti vanno accompagnate nella delicata fase dell'introduzione della causa e se l'attenzione a tutte e due comincia, come abbiamo detto, dall'indagine previa con l'introduzione della domanda giudiziale, la delicata fase della preparazione del libello e dell'identificazione della via

---

<sup>36</sup> AL 81; 131; 222; 246; 297; 298; 300.

<sup>37</sup> Cfr. FRANCESCO, *Discorso alla Rota romana*, del 29 gennaio 2018 (in <http://w2.vatican.va/>).

giudiziale rappresenta un momento davvero nevralgico per l'interazione tra pastorale familiare e pastorale giudiziale<sup>38</sup>. Il ripercorrere la propria vicenda sentimentale e coniugale, con verità (non basta la coerenza del giudizio logico, si pensi ad es. ai casi impicanti la fattispecie di cui al can. 1095, 2°-3°) e una certa terzietà, per farne emergere gli snodi problematici (che non sono solo quelli che hanno condotto al fallimento della vita coniugale, essendo i motivi di nullità talvolta afferenti a cause per sé estrinseche alla qualità della vita di coppia) necessita davvero di un terzo accompagnatore anche dotato di un buon bagaglio tecnico.

Permettetemi che in questa fase iniziale del processo sia ribadita la necessità o – se volete – la grande opportunità che il tribunale con i suoi operatori, in primo luogo i patroni siano essi stabili o di fiducia, abbia davanti a sé il compito di essere presente e attivo all'interno della pastorale, per dare una concreta e fattiva applicazione a quanto previsto agli art. 2-4 delle *Regole Procedurali* volti a dare una nuova e dinamica configurazione della prossimità alle parti<sup>39</sup>. In Piemonte sono nati due centri per l'accompagnamento dei fedeli che in vario modo vedono coinvolto il tribunale regionale (uno per la diocesi di Torino che si sta

---

<sup>38</sup> Cfr. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, Pontificia Università della Santa Croce, 19 settembre 2016, contributo online in [www.pusc.it](http://www.pusc.it).

<sup>39</sup> Così afferma RP 2: «*L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria*». Riguardo ai soggetti, RP 3 recita «*la stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo*».

RP 4, infine, sottolinea la finalità dell'indagine pastorale, chiamata a «*raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità*».

allargando ad altre diocesi e uno per le diocesi della metropoli di Vercelli con riferimenti in ogni diocesi).

Queste realtà possono tra l'altro offrire un prezioso aiuto ai fedeli che, è un dato di fatto, si trovano in grande difficoltà quando si sentono chiamati a valutare se sia il caso di chiedere un giudizio di nullità sul proprio matrimonio. È concretamente riscontrabile, prima ancora della difficoltà ad espletare tutti gli adempimenti necessari, una marcata e diffusa diffidenza dei fedeli verso i tribunali ecclesiastici, che porta alla scelta di rifiutarne previamente l'apporto pastoralmente rilevante.

Funzionava in Piemonte già da anni, accanto alla rete dei consultori familiari di ispirazione cristiana, una dislocazione in varie diocesi, o per raggruppamenti di diocesi, delle consulenze dei patroni stabili. L'importanza di questi percorsi è ribadita al n. 244 dell'*Amoris laetitia* (che riprende il n. 82 della *Relatio* del Sinodo ordinario), dove si ribadisce la necessità di «*mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale*». Sono persuaso che per una reale prossimità sia i patroni stabili che gli avvocati ecclesiastici privati debbano diventare dei volti conosciuti all'organismo diocesano o interdiocesano di pastorale familiare. Si tratta di affiancare in qualche modo il coniuge che intende introdurre la causa di nullità, così che abbia a riconoscere che anche attraverso i giudizi canonici la Chiesa esprime il proprio volto buono, riflesso del volto misericordioso e buono di Cristo<sup>40</sup>.

Utile potrebbe essere il coinvolgimento dei patroni di fiducia nel colloquio previo che dovrebbe essere una sorta di collazione di tutto quell'accompagnamento e discernimento pastorale e personale portato avanti nelle diocesi in modo articolato, ma unitario. In Piemonte questa strada

---

<sup>40</sup> «*Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato*» (FRANCESCO, Bolla *Misericordiae vultus*, dell'11 aprile 2015, in AAS, 107 [2015] 399-420, n. 2).

è stata percorsa con buoni risultati, venendo incontro all'ingente mole di lavoro dei tre patroni stabili, offrendo una buona informazione alle parti e un reale aiuto per l'eventuale introduzione della causa di nullità.

Superando alcune tentazioni pseudo-pastoraliste io credo, se si vuole davvero dare attuazione alla riforma, che ci voglia tecnica giuridica accompagnata da una grande sensibilità ecclesiale (ecco perché nella stragrande maggioranza dei casi è per me imprescindibile l'accompagnamento dell'avvocato per uno o per entrambi i coniugi). Solo così si potrà giungere ad una visione condivisa delle cose, distinguendo tra condivisione di obiettivi, di motivi di nullità, di fatti e circostanze, eventualmente di via processuale e, infine, di mezzi di prova da introdurre nella causa.

L'opera di molti avvocati e patroni (tra i quali in modo speciale i patroni stabili) è stata ed è indubbiamente di supporto nel superare le difficoltà, affiancandosi al fedele e sciogliendo i suoi dubbi e le sue precomprensioni, ma questo non è sufficiente, perché anche queste figure ricadono in alcuni dei pregiudizi (gli avvocati ecclesiastici spesso non sono conosciuti o sono temuti per l'onorario che possono richiedere e che molti ritengono pregiudizialmente esagerato). Una collocazione più pastorale del loro operato credo che possa offrire una crescita anche ecclesiale per l'esercizio del loro *munus*. La specializzazione giuridica fiorisce quando incontra un'autentica carità pastorale e si pone "tecnicamente" al servizio di quella linfa vitale che promana come un dono dello Spirito da tutto il Popolo di Dio.

Infine permettetemi un rimando al vicario giudiziale. Tutta la prima fase, dalla presentazione del libello all'inizio istruttoria, spetta ora lui.<sup>41</sup> Si è snellita soprattutto la prima parte del processo, quella necessaria ad avviare la raccolta delle prove. In questa fase molto si deve ancora fare per trovare prassi e modalità volte a incentivare una più fattiva prossimità anche nel linguaggio, soprattutto nei confronti della parte convenuta che va adeguatamente informata circa la reale portata della procedura e coinvolta in modo fattivo e positivo nella ricerca della verità. Credo che questo aspetto sia fondamentale nella prospettiva in-

---

<sup>41</sup> Cf. A. GIRAUDDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 47-65.

dicata dal Papa in aiuto alle parti con l'intento di superare incomprensioni, ferite e lacerazioni, che generano astiosità e contenzioso.

### **3. L'ISTRUTTORIA E L'ISTRUTTORE: DAL DISCERNIMENTO PERSONALE DEI FEDELI AL DISCERNIMENTO GIUDIZIALE**

Come ha affermato Mons. Zambon in un suo articolo di recente pubblicazione<sup>42</sup>, la prossimità comporta per il fedele, non solo l'accessibilità della sede del tribunale, ma ancor più, una vicinanza reale tra il giudice istruttore e le parti che non può essere solo geografica. "Prossimità", infine, non significa personale conoscenza o amichevole relazione con entrambi o uno dei due.

In sostanza devono cambiare sia l'atteggiamento che la disposizione degli operatori dei tribunali; questa prospettiva richiede molta formazione e un rinnovato slancio evangelizzatore anche per la fase istruttoria che è il cuore del processo canonico. Queste "nuove modalità" presuppongono un organico adeguato, risorse economiche, competenze e aggiornamento dei giudici, fattori questi tutt'altro che estranei ad un altro criterio riformatore di Papa Francesco che consiste nella celerità delle procedure.

Nel processo canonico matrimoniale, sia esso *ordinario* o *brevior*, l'istruttoria è sempre obbligatoria anche se diversificata nella sua reale portata e complessità. Altri hanno egregiamente svolto un commento più analitico ed esaustivo su questa fase centrale del processo canonico matrimoniale e sulla funzione dell'istruttore e dell'uditore<sup>43</sup>; da parte mia cercherò di evidenziare, con un intento marcatamente pratico, alcuni aspetti che l'esperienza ritiene essenziali alla luce del diritto processuale riformato, nel riferimento ai "criteri fondamentali" e ai principi ispiratori che sono alla base del MIDI. Questo dovrebbe consentirci di passare indenni tra due precomprensioni errate della riforma voluta da Papa Francesco. La prima è quella di chi ritiene che in questa fase non sia cambiato nulla

---

<sup>42</sup> Cf. A. ZAMBON, *Il Motu Proprio Mitis Iudex. Punto di vista di un giudice*, in *Periodica* 105 (2016), 425-429.

<sup>43</sup> Mi limito a riportare: AAVV, *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale (coll. Studi giuridici)*, LEV 2014.

rispetto alle pratiche processuali precedenti; la seconda invece appartiene a chi pensa che sia cambiato tutto, ritenendo che l'istruttoria debba essere ridotta a mero evento burocratico (se non da sopprimere quantomeno da comprimere) e tende a rappresentare l'indagine come una mera presa d'atto di quanto dichiarato dalle parti. Come se l'istruttoria fosse una sorta di ammennicolo formalistico, mentre la dichiarazione di nullità dovrebbe essere lasciata, con qualche formalismo ipocrita, alla volontà e alla libera autodeterminazione delle parti.

In realtà chi cura l'istruttoria ha un compito molto difficile, in primo luogo di tutela del sacramento e in secondo luogo di attenzione pastorale. L'istruttore, infatti, non deve mai trascurare il *favor matrimonii*, pur avendo ben presente la *salus animarum*.

Questa è la grande responsabilità del giudice istruttore e dell'uditore che impone loro di porre in essere una buona istruttoria per calare lo spirito del MIDI nel concreto iter giudiziale. All'istruttore è richiesta l'abilità di focalizzare, attraverso la verbalizzazione, tutti gli elementi essenziali delle dichiarazioni, senza appesantire il verbale con fronzoli o elementi inutili. Per fare ciò deve ben comprendere il contesto culturale e di vita dell'interrogando. Questa in effetti è una vera e propria applicazione del *criterio di prossimità* richiesto da Papa Francesco. È fondamentale che l'istruttore abbia la capacità di una piena corrispondenza alle modalità espressive e linguistiche dell'interrogando, riportando perfino frasi dialettali che spiccano per la loro pregnanza ed immediata percezione. Fuorviante invece è una verbalizzazione stereotipata, schematica, sbrigativa o intrisa di tecnicismi spesso propri dei neofiti o degli "*orecchianti del diritto*". L'istruttore deve infatti evitare il meccanico susseguirsi, di teste in teste, di frasi che creano una fittizia assonanza di deposizioni e che possono indurre a sospetti circa la loro genuinità. Che colpa ne ha il semplice contadino che a suo tempo ha conseguito la terza media se le sue risposte vengono verbalizzate con il linguaggio di un esperto in diritto? Dico ciò perché a volte le cause si presentano agli occhi di chi deve emettere il giudizio povere di riscontri probatori, a motivo di certe malaccorte e sbrigative istruttorie. Quello dell'istruttoria è l'ambito più difficile e delicato, per attestare una reale conversione delle strutture giudiziali e delle persone che in esse operano. Il lavoro dell'istruttore è una sfida per affermare che non c'è antinomia tra le norme processuali e la pastorale.

Un reale processo di rinnovamento non è dato da automatismi sbrigativi, ma da un incontro tra l'istruttore con le parti in causa e i loro testi. La *prossimità e l'accompagnamento*, vanno declinate anche dall'istruttore. È proprio in questa fase che le parti (soprattutto la convenuta spesso lasciata a se stessa) vanno accolte e realmente incontrate, accompagnate ed illuminate. Questo perché non deve andare perso, o peggio compromesso, il cammino di discernimento preventivamente iniziato, sostenuto da una rinnovata pastorale unitaria<sup>44</sup>. L'istruttore non può, pertanto, svolgere questo compito in modo *rutinario, algido e autoreferenziale*, lasciando così il fedele in balia di una procedura per lo più a lui estranea, a volte incomprensibile e che troppo spesso ben ci guardiamo dallo spiegare. Ho presente la contro-testimonianza di certi istruttori investiti di spirito autoreferenziale; in alcuni casi adombrano - insieme ad una scontrosa o piccata baldanza e una supponente presunzione del proprio ruolo - qualche significativa traccia di frustrazione o di "*delirio di onnipotenza*".

La competenza professionale, lo studio, l'aggiornamento e la documentazione dell'istruttore, come in generale del giudice, non sono un ostacolo alla pastoralità nell'esercizio della giurisdizione canonica. Ecco perché sono fermamente convinto che occorra lavorare molto per dare maggiore attuazione ad una reale prossimità pastorale e psicologica alle parti che intentano la causa di nullità e corroborare il quasi sempre necessario accompagnamento tecnico, con un adeguato "*supplemento d'anima*". Tutto ciò senza misconoscere la necessaria natura giudiziale dell'istruttoria, che va ricollocata all'interno di un autentico cammino di discernimento che ha in sé anche una valenza penitenziale.

L'istruttore, chierico o laico che sia, non svolge semplicisticamente una professione, ma un ministero che richiede professionalità e zelo apostolico, per avere sempre Dio dinanzi ai propri occhi e mirando «*alla salvezza delle anime*» (can. 1752).

Nulla è sostanzialmente cambiato per quanto riguarda l'istruttoria nel processo ordinario, finalizzata non alla ricerca delle colpe, ma della verità. Una buona cooperazione e mediazione, in ausilio all'istruttore, dovrebbe avvenire attraverso il *munus* dell'avvocato il cui ufficio è tutt'al-

---

<sup>44</sup> AL 244.

tro che marginale in questa funzione di accompagnamento e di sostegno alle parti.

L'istruttore con il suo lavoro deve attuare una *“cultura dell'incontro”* più che della *“presunzione e del sospetto”*. Anche nella fase istruttoria occorre un salto di qualità e l'interrogatorio dell'istruttore deve diventare: *“un confronto delle persone con una autorità amica”*<sup>45</sup> che, in quanto ecclesiale, agisce con l'autorità apostolica che viene da Dio. Un'autorità terza che offre un confronto che è funzionale alla ricerca della verità.

Il suo modo di porsi deve essere chiaro e trasparente, perché non ha da difendere un ruolo, ma da spiegare alle parti e ai testi, attuandolo, il perché e il come si svolge l'interrogatorio. Sono davvero tanti i fedeli (soprattutto i testi e la parte convenuta) che giungono all'udienza, a volte, senza sapere come in realtà si svolga il processo. Questo primo nucleo di atteggiamenti dovrebbe favorire un reale clima di collaborazione superando timori e sospetti. Per fare ciò il giudice istruttore ha bisogno di tempo, di calma e di pazienza e una terzietà rispetto alle vicende delle parti.

Fondamentale è poi la direzione dell'istruttoria per evitare le divagazioni che sia le parti che i testi possono fare. Spesso si ha a che fare con testi reticenti o evanescenti, e con parti segnate da profonde problematiche psicologiche o psichiatriche. I fedeli che si rivolgono al tribunale sono persone alle quali occorre porre una domanda dal sapore evangelico: *“capisci quello che stai facendo?”*, per poi aggiungere: *“se vuoi ti accompagno in questo percorso ai tuoi occhi complesso e astruso”*. La *pastorale giudiziale* dovrebbe portare ad un cammino di libertà, nella carità per tutti.

#### **4. LA PROSSIMITÀ E L'ACCOMPAGNAMENTO NELLA FASE DECISIONALE DEL PROCESSO: DALLA SENTENZA ALL'IMPOSIZIONE DI EVENTUALI DIVIETI**

---

<sup>45</sup> P. BIANCHI, *La fase istruttoria nel processo di nullità matrimoniale: non solo indagini*, QdC 18 (2005), 319.

La sentenza definitiva di merito come atto di potestà giudiziale emanato dall'organo giudicante (collegio o giudice monocratico/Vescovo), nella sua stesura e per la sua validità, è regolamentata dall'ordinamento e deve contenere elementi stabiliti *ex lege*. Non sono cambiate le norme sulla sentenza, ma ritengo che nell'intenzione della riforma anche questo atto (consegnato alle parti) debba superare certi tecnicismi e formulazioni ridondanti, per “*spiegare*” meglio e compiutamente, a chi ha chiesto e vissuto l'accertamento giudiziale del proprio *status*, i motivi sostanziali della decisione adottata e le conseguenze che possono andare da una liberatoria, che non implica un “*colpo di spugna*” sul passato, ad un'imposizione di divieto a contrarre nuove nozze.

Le peculiarità canoniche non solo non diminuiscono, ma richiamano in maniera più forte il peso che l'ordinamento accorda nei processi sullo stato delle persone al *favor veritatis*. È necessario accompagnare le parti, nel cercare la verità e la giustizia, mettendo al centro la persona, non nella sua individualità, ma nel suo essere in relazione e in comunicazione. Questo atteggiamento evita di comprendere la legge come “*pietra da scagliare*” contro le persone e evita nel contempo un illegittimo “*buonismo distruttivo*” che è opera solo di una “*miser cordia ingannatrice*”<sup>46</sup>. Tale orizzonte, infatti, dovrebbe evitare che l'atto decisionale con cui si conclude una causa possa essere concepito come mero esercizio di un potere. L'emanazione della sentenza, è un'attività di servizio alle persone, vincolata alla conoscenza e corrispondenza dei fatti alla base di un'equa decisione<sup>47</sup>.

Le parti devono essere accompagnate ed aiutate a comprendere anche questa fase conclusiva del discernimento giudiziale. In primo luogo la sentenza dovrebbe essere un approdo ed un punto di ripartenza per il cammino dettato dalle esigenze del discernimento di coscienza dei fedeli; si tratta di un aspetto indicato nel Proemio dal legislatore come

---

<sup>46</sup> Chiamare “*pastorale*” la soluzione che nasconde la verità con la speranza che vi sia la buona fede basata sull'errore è snaturare la finalità pastorale fino al parossismo. Siffatte soluzioni, oltre che ingiuste, sono direttamente contrarie alla finalità pastorale di condurre le anime verso la Verità e, per quanto possano essere mosse dalla compassione, non rimuovono il vero male, ma ne aggiungono un altro.

<sup>47</sup> L'equità canonica è secondo la classica definizione: “*iustitia misericordiae dulcore temperata*”. Cfr. ENRICO DA SUSA, *Summa aurea*, (Lyon 1537=Aalen 1962), lib. I, *de officio archidiaconi*, fol. 62rb e IDEM, *In quinque Decretalium libros commentaria* (Venetiis 1581=Torino 1965), ad X 3.5.30, fol. 25vb.

orizzonte più ampio che giustifica i criteri di accessibilità e di semplificazione che hanno guidato la riforma del processo, il cui espletamento è quindi connesso all'obiettivo di favorire una più personalizzata e maggiore integrazione nella comunità per coloro che hanno sperimentato il fallimento coniugale.

In secondo luogo entra in gioco una reale assunzione di responsabilità riferita alla declaratoria di nullità del precedente vincolo. Superata una certa astrattezza, la sentenza deve aver ben presente la questione degli obblighi derivanti dalla dichiarazione di nullità, riconducibili alle esortazioni sugli obblighi naturali da rispettare nei confronti del coniuge e della prole, nonché al possibile divieto di passare a nuove nozze senza consultare l'Ordinario. Questa questione è ancora molto disattesa nella prassi dei nostri tribunali.

Il nuovo contesto esige un'inversione di tendenza, che liberi la sentenza da un esasperato tecnicismo e dal rischio di muoversi in una intollerabile astrazione, che prescinde dallo stato di vita dei fedeli, dal quale sono comunque sorte responsabilità tra i coniugi e nei confronti della prole.

Merita attenzione specifica del collegio in sede di decisione, e non del solo del ponente in fase di redazione, la questione sul modo di riferire nella sentenza gli aspetti che, nella giurisdizione civile, si prestano a strumentalizzazioni ulteriormente disgreganti delle responsabilità genitoriali comuni, come accade con l'incapacità psichica. È questa un'attenzione o tutela che si deve già riscontrare in sede di istruttoria nel vaglio di ammissibilità operato dal giudice in riferimento ai testi o delle prove documentali addotte. A questo proposito richiamerei all'estrema attenzione nell'ammettere i figli, sia pure maggiorenni, come testi nella causa e nel riportare parti della loro deposizione in sentenza (atto pubblico).

Sull'apposizione del divieto di passare a nuove nozze, già l'Istruzione *Dignitas connubii* offriva criteri, la cui generalizzata disattenzione è ancora meno giustificata nel contesto della riforma. Eccetto nei due casi in cui il motivo di nullità riscontrato di fatto comporta la nullità di qualsiasi altro futuro matrimonio (come l'impotenza assoluta o l'incapacità permanente), l'apposizione del divieto si lascia alla prudenza dei giudici, evitando quindi automatismi, troppo spesso presenti nella prassi dei tribunali. Spesso questo automatismo accade per scrupolo o per pigrizia intellettuale nello studiare il caso.

Il discernimento di coscienza previo al processo e con il successivo discernimento pastorale, volto a favorire una più piena integrazione dei

destinatari della sentenza nella vita della comunità ecclesiale, ribadiscono l'esigenza che la regola sia che la pubblicazione e consegna della sentenza avvenga entro il mese dalla data della decisione. La sentenza deve offrire spunti per un successivo accompagnamento del fedele, non tanto e non solo in vista di una nuova, e questa volta valida celebrazione del matrimonio, ma per una vera e fruttuosa celebrazione del sacramento cristiano.

Rispetto al caso specifico delle sentenze negative, fermo restando il diritto di appello, l'accertamento dei fatti compiuto nel processo ed evidenziato in sentenza dovrebbe o potrebbe aiutare a valutare in mancanza di ulteriori e realistiche iniziative giudiziali, un reale cammino sulla via prospettata dal cap. VIII dell'*Amoris laetitia*. Anche in quest'occasione si riaffermerebbe l'interno rimando tra "*via veritatis*" e "*via caritatis*".

## CONCLUSIONI

**a) L'interazione tra pastorale e diritto imposta da un reale accompagnamento pregiudiziale, processuale e post giudiziale ha come finalità il bene delle parti, la *salus animarum* e l'integrazione nella comunità cristiana.**

La meta di questo articolato percorso è una riconsegna dei fedeli, dopo l'accertamento del loro reale stato di vita, ad una pastorale non certo tendente alla mera regolarizzazione della loro situazione di vita, ma incentrata soprattutto sulla fruttuosità del nuovo sacramento che si andrà a celebrare. Le coppie vanno integrate nella comunità con un atteggiamento graduale e premuroso, con lo spirito suggerito dal Papa: «*La logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza*»<sup>48</sup>.

**b) Il cammino di integrazione delle coppie nel vissuto della comunità ecclesiale sembra essere un approdo comune sia alla *via veritatis* che alla *via caritatis*.**

---

<sup>48</sup> AL 299.

I tribunali all'interno delle comunità cristiane sono spronati a un profondo mutamento di sguardo e di stile, perché mettano al centro l'amore misericordioso di Dio. La misericordia non comporta il passar sopra alle situazioni gravi dal punto di vista morale e spirituale. Il tribunale, senza dimenticare il compito veritativo della pastorale processuale, deve instaurare quel corretto rapporto tra giustizia e misericordia che ci chiede di accompagnare le parti sulla via di una sincera conversione e di indicare loro percorsi concreti di riconciliazione.

Bisogna evitare di contrapporre la misericordia nei confronti delle situazioni difficili alla giustizia. Una famiglia ferita porta spesso nella sua carne il travaglio della divisione, la lacerazione dei rapporti, l'abbandono dei figli, la solitudine della casa, la fatica del sostentamento, la vita quotidiana dispersa e talvolta la rabbia per le relazioni infrante e l'ansia per le difficili convivenze. Donare la misericordia dell'accoglienza è il primo passo per offrire la medicina della speranza a chi ha il cuore ferito<sup>49</sup>.

**c) Siamo ad una svolta epocale perché dobbiamo traghettare l'operato del sistema giudiziario canonico matrimoniale da una nuova procedura ad una nuova immagine e consapevolezza del ruolo del tribunale ecclesiastico.**

La vicinanza, o meglio la "prossimità", richiede un grande equilibrio, perché siano salvaguardati quei valori che l'ordinamento non lascia alla mera disponibilità delle figure professionali e pastorali che partecipano alla preparazione e alla celebrazione del processo canonico. Soprattutto occorre entusiasmo e molto studio, esperienza e dedizione per far sì che, vincendo la tentazione di privilegiare lo spazio, si smarrisca l'essenziale cioè la conversione personale di tutti e di ciascuno a cominciare dai Vescovi, una conversione che coinvolge tutta la compagine ecclesiale.

Il tribunale ecclesiastico con tutta la Chiesa è chiamato ad annunciare il comandamento di Dio che istruisce il cammino dell'uomo e della donna, ma deve proclamare anzitutto la grazia della misericordia, per entrare nella terra promessa dell'amore.

Hanno scritto i Vescovi piemontesi nella loro nota: *"Il comandamento è prima "grazia" che "legge", perché la grazia della promessa sostiene il*

---

<sup>49</sup> NOTA DEI VESCOVI PIEMONTESE, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, 6.

*bene indicato dalla legge. La grazia è donata nel sacramento cristiano del matrimonio accolto nella fede e nella preghiera, nella dedizione e nella cura di ogni giorno. La legge talvolta appare come divieto, ma più spesso è un aiuto, perché proibisce alla libertà di essere incontentabile. Se la libertà è onnipotente, ripiegata su se stessa, se usa l'altro e i figli in modo egoistico, non solo perde il bene della famiglia, ma alla fine distrugge anche se stessa. Per questo, la misericordia non solo sostiene il bene della coppia e della famiglia, custodite dal comandamento, ma è capace anche di recuperare le situazioni ferite, che hanno rovinato il rapporto uomo-donna e genitori-figli. L'annuncio più bello di Amoris laetitia è che non c'è nessuna situazione estranea all'amore di Dio. Dobbiamo aprire il cuore dell'uomo a confessare la misericordia di Dio e a convertire il cuore e la vita"<sup>50</sup>. Anche noi siamo chiamati ad aprire il cuore dell'uomo alla misericordia e a convertire il cuore e la vita a Cristo che illumina i nostri passi di Chiesa sempre più famiglia di famiglie.*

---

<sup>50</sup> NOTA DEI VESCOVI PIEMONTESI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, 6.

# TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

## Attività svolta nell'anno 2017

### 1. PRIMA ISTANZA

Pendenti inizio anno	<b>425</b>		
Introdotte nel 2017	<b>233</b>		
Esaminate	<b>658</b>		
<i>Terminate nel processo ordinario</i>	<b>172</b>	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	156
		<i>con sentenza negativa</i>	14
		<i>archivate</i>	2
<i>Terminate nel processo breve</i>	<b>3</b>	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	3
		<i>con rinvio a esame ordinario</i>	0
		<i>archivate</i>	0
Terminate, totale	<b>175</b>	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	159
		<i>con sentenza negativa</i>	14
		<i>archivate</i>	2
Rimaste pendenti	<b>483</b>	<i>di cui presentate nell'anno 2014</i>	13
		<i>nell'anno 2015</i>	60
		<i>nell'anno 2016</i>	174

### 2. SECONDA ISTANZA

Pendenti inizio anno	<b>6</b>		
Introdotte nel 2017	<b>10</b>	<i>di cui affermative in primo grado</i>	3
		<i>negative in primo grado</i>	7
Esaminate	<b>16</b>	<i>di cui rinviate a processo ordinario</i>	2
Terminate	<b>2</b>	<i>di cui con decreto di conferma</i>	2
		<i>con sentenza affermativa</i>	0
		<i>con sentenza negativa</i>	0
		<i>archivate</i>	0
Rimaste pendenti	<b>14</b>	<i>di cui da esaminare</i>	1
		<i>negative in primo grado</i>	10
		<i>a processo ordinario</i>	3

### 3. PRIMO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Esaminate	Terminate	Sbilancio finite-libelli	Pendenti fine anno
2017	425	233	658	175	58	483
2016	352	207	559	133	74	425
2015	346	168	514	165	3	352

### 4. PRIMO GRADO ORDINARIO - Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Terminate % pro nullità	
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		Totale
2017	172	156	14	170	0	0	2	0	2	90,7
2016	133	118	10	128	3	0	1	1	5	92,0
2015	165	135	20	155	5	3	2	0	10	82,0

### 4b. PRIMO GRADO BREVE – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Terminate % pro nullità	
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		Totale
2017	3	3	0	3	0	0	0	0	0	100,0
2016	2	2	0	2	0	0	0	0	0	100,0

### 4. PRIMO GRADO – Forme di Conclusione in totale

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Terminate % pro nullità	
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		Totale
2017	175	159	14	173	0	0	2	0	2	90,9
2016	133	118	10	128	3	0	1	1	5	92,0
2015	165	135	20	155	5	3	2	0	10	82,0


## 5. PRIMO GRADO – Capi di nullità introdotti

Capo nullità	2017	Incidenza % sul totale	2016	2015
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	147	32,2	130	115
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	134	29,3	122	107
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	78	17,1	74	48
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	59	12,9	55	50
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	10	2,2	24	13
timore (can. 1103)	8	1,8	4	4
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	7	1,5	6	10
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	5	1,1	7	6
errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2)	4	0,9	0	1
simulazione totale (can. 1101 § 2)	3	0,7	9	1
condizione (can. 1102 § 1)	2	0,4	0	0
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0,0	1	0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	0	0,0	0	0
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0,0	0	0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	0	0,0	1	0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0,0	0	0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0,0	0	0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0,0	0	1
impotenza (can. 1084 § 1)	0	0,0	0	0
manca di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0,0	0	0
violenza (can. 1103)	0	0,0	0	0
<b>Totali</b>	<b>457</b>		<b>433</b>	<b>356</b>

## 6. PRIMO GRADO – Esito dei capi di nullità esaminati nel 2017 nelle cause terminate

Capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	113	83	30	73,5
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	97	70	27	72,2
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	61	51	10	83,6
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	56	41	15	73,2
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	18	11	7	61,1
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	7	5	2	71,4
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	4	2	2	50,0
simulazione totale (can. 1101 § 2)	2	1	1	50,0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	1	0	1	0,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2)	1	1	0	100,0
condizione (can. 1102 § 1)	0	0	0	0,0
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0	0	0,0
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0	0	0,0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0	0	0,0
impotenza (can. 1084 § 1)	0	0	0	0,0
mancanza di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0	0	0,0
timore (can. 1103)	0	0	0	0,0
violenza (can. 1103)	0	0	0	0,0
<b>Totali</b>	<b>360</b>	<b>265</b>	<b>95</b>	

## 7. PRIMO GRADO – Incidenza dei capi di nullità nelle cause terminate, anno 2017



## 8. PRIMO GRADO - Dati su patrocinio, tassazione, posizione parte convenuta

(175 cause terminate)

<u>PARTE ATTRICE</u>		<u>Patrono</u>				<u>Esenzione tasse parte attrice</u>	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
100	75	2	40	21	133	5	5
<u>PARTE CONVENUTA</u>		<u>Patrono</u>				<u>Esenzione tasse parte convenuta</u>	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
75	100	156	4	1	15	1	0

### Posizione tenuta dalla parte convenuta nel processo

<b>Posizione processuale</b>	<b>N.</b>
Accetta	69
Non accetta	33
Giustizia tribunale	33
Non risponde	16
Disponibile a riconciliazione	0
posizioni processuali non definite	24
<b>Totale</b>	<b>175</b>

Assente / Irreperibile

Assente	43
Irreperibile	1
<b>Totale</b>	<b>44</b>

## 9. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte

Diocesi	2017	2016	2015
ADRIA-ROVIGO	14	12	10
BELLUNO-FELTRE	4	4	8
BOLZANO-BRESSANONE	11	10	5
CHIOGGIA	3	0	3
CONCORDIA-PORDENONE	6	4	5
GORIZIA	4	4	1
PADOVA	47	37	31
TRENTO	15	7	6
TREVISO	31	27	21
TRIESTE	6	4	1
UDINE	14	13	9
VENEZIA	4	9	11
VERONA	43	44	31
VICENZA	26	25	21
VITTORIO VENETO	5	7	5
<b><i>Totali</i></b>	<b>233</b>	<b>207</b>	<b>168</b>

## 9b. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi domicilio p. attrice)

Diocesi	2017
ADRIA-ROVIGO	15
BELLUNO-FELTRE	3
BOLZANO-BRESSANONE	11
CHIOGGIA	5
CONCORDIA-PORDENONE	8
GORIZIA	5
PADOVA	38
TRENTO	14
TREVISO	28
TRIESTE	6
UDINE	14
VENEZIA	5
VERONA	39
VICENZA	26
VITTORIO VENETO	9
altre diocesi	7
<b><i>Totali</i></b>	<b>233</b>

**9c. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi domicilio p. convenuta)**

<b>Diocesi</b>	<b>2017</b>
ADRIA-ROVIGO	14
BELLUNO-FELTRE	2
BOLZANO-BRESSANONE	10
CHIOGGIA	2
CONCORDIA-PORDENONE	6
GORIZIA	4
PADOVA	38
TRENTO	15
TREVISO	26
TRIESTE	5
UDINE	12
VENEZIA	5
VERONA	33
VICENZA	24
VITTORIO VENETO	5
altre diocesi	32
<b><i>Totali</i></b>	<b>233</b>

**9d. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi celebrazione matrimonio)**

<b>Diocesi</b>	<b>2017</b>
ADRIA-ROVIGO	15
BELLUNO-FELTRE	4
BOLZANO-BRESSANONE	10
CHIOGGIA	2
CONCORDIA-PORDENONE	6
GORIZIA	6
PADOVA	36
TRENTO	13
TREVISO	27
TRIESTE	5
UDINE	11
VENEZIA	5
VERONA	38
VICENZA	25
VITTORIO VENETO	9
altre diocesi	21
<b><i>Totali</i></b>	<b>233</b>

## 10. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate

Diocesi	2017	2016
ADRIA-ROVIGO	10	5
BELLUNO-FELTRE	8	2
BOLZANO-BRESSANONE	8	5
CHIOGGIA	1	0
CONCORDIA-PORDENONE	10	5
GORIZIA	5	1
PADOVA	33	29
TRENTO	5	3
TREVISO	19	14
TRIESTE	3	2
UDINE	9	7
VENEZIA	9	4
VERONA	35	21
VICENZA	14	29
VITTORIO VENETO	6	6
<b><i>Totali</i></b>	<b>175</b>	<b>133</b>

## CAUSE DI APPELLO

### Anno 2017, dati analitici e comparativi

#### 12. SECONDO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	di cui NEG. in 1 grado	Esaminate	Rinviate a proc. ordin.	Terminate	Pendenti fine anno	di cui a proc. ordin.
2017	6	10	7	16	2	2	14	3
2016	15	7	3	22	0	16	6	1

#### 13. SECONDO GRADO – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Decreto conferma	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
			Aff.	Neg.	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale	
2017	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2016	16	11	4	1	5	0	0	0	0	0	93,8

## 14. SECONDO GRADO – Esito dei capi di nullità nelle cause terminate nel 2017

Capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	2	2	0	100,0
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	2	2	0	100,0
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	2	2	0	100,0
condizione (can. 1102 § 1)	0	0	0	0,0
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0	0	0,0
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	0	0	0	0,0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	0	0	0	0,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 § 2)	0	0	0	0,0
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0	0	0,0
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0	0	0,0
impotenza (can. 1084 § 1)	0	0	0	0,0
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	0	0	0	0,0
mancaza di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0	0	0,0
simulazione totale (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
timore (can. 1103)	0	0	0	0,0
violenza (can. 1103)	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	